

61.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Termalismo nel Servizio sanitario nazionale) .....	8
Missioni vevoli nella seduta del 13 novembre 2001 .....	3	(Sezione 5 – Misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella centrale di Torvaldaliga Sud di Civitavecchia) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 6 – Requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto dell'Enel) .....	10
Presentazione di una relazione delle Commissioni riunite III e XIV (Annunzio) .....	5	(Sezione 7 – Tariffe delle polizze assicurative per i motocicli) .....	10
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento) .....	5	<b>Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2000 (Doc. VIII, n. 1); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2001 (Doc. VIII, n. 2)</b> .....	13
Ministro delle finanze (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Ordini del giorno) .....	13
Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....	5	<b>Disegno di legge di conversione n. 1701</b> ....	17
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	17
<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> .....	7		
(Sezione 1 – Interventi a favore di malati affetti da morbo di Hansen) .....	7		
(Sezione 2 – Iniziative volte a fronteggiare la patologia della tubercolosi in Italia) .....	7		
(Sezione 3 – Politiche sanitarie in relazione al problema dell'obesità) .....	8		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	20	(Sezione 5 — Parere della I Commissione) .	29
(Sezione 3 — Parere della V Commissione) .	23	(Sezione 6 — Parere della V Commissione) .	29
(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	23	(Sezione 7 — Ordini del giorno) .....	29
<b>Disegno di legge di conversione S. 696 (approvato dal Senato) n. 1839</b> .....	28	<b>Disegno di legge di conversione n. 1756</b> ....	32
(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	28	(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	32
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	28	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	33
(Sezione 3 — Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	29	(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	34
(Sezione 4 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	29	(Sezione 4 — Parere della I Commissione) .	34
		(Sezione 5 — Parere della V Commissione) .	35
		(Sezione 6 — Ordini del giorno) .....	35

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 13 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Fini, Fiori, Franci, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Loiero, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Micciché, Michelini, Molgora, Pisanu, Possa, Rotondi, Ruggeri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Fini, Fiori, Franci, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Loiero, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Micciché, Michelini, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Rotondi, Ruggeri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 12 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TITTI DE SIMONE: « Modifica all'articolo 68 della legge 12 aprile 1941, n. 633,

in materia di riproduzione di libri di testo e di agevolazioni per gli studenti » (1932);

CALZOLAIO e REALACCI: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1933).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato PECORARO SCANIO ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PECORARO SCANIO: « Disciplina delle attività turistiche e istituzione della Carta dei diritti del turista » (1067).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

LUCCHESI ed altri; « Istituzione del Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità nella pubblica amministrazione » (642) *Parere delle Commissioni II, V, VI e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCCHESE ed altri: « Introduzione dell'articolo 137-bis della Costituzione, concernente gli effetti delle pronunce delle Corti costituzionale » (653) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

LUCCHESE cd altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (658);

BUEMI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1867) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VIII*.

#### *II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA ed altri: « Modifica alla disciplina sanzionatoria in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per uso personale » (412) *Parere delle Commissioni I, X e XII*;

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di reati contro la libertà sessuale » (1241) *Parere delle Commissioni I e XII*;

RUZZANTE ed altri; « Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura » (1483) *Parere delle Commissioni I, III e V*.

#### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000 » (1837) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X*.

#### *VI Commissione (Finanze):*

LUCCHESE ed altri: « Modifiche agli articoli 144 e 145 del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti sanzioni amministrative nei confronti degli esercenti attività bancaria e creditizia » (645) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V*;

ANGELA NAPOLI; « Norme per il trasferimento di aree demaniali e patrimoniali dello Stato site nei comuni di Vibo Valentia e di Palmi al patrimonio comunale disponibile » (764) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII*;

PISTONE: « Modifiche agli articoli 6 e 7 e abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernenti l'imposta comunale sugli immobili » (861) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SERGIO ROSSI ed altri: « Disposizioni per la cessione gratuita del compendio demaniale delle mura storiche al comune di Bergamo » (1599) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e VIII*.

#### *VII Commissione (Cultura):*

GAZZARA: « Norme per il mantenimento in servizio dei professori universitari incaricati stabilizzati » (980) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

SERGIO ROSSI ed altri: « Disposizioni per il consolidamento, il restauro, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione delle mura storiche della città di Bergamo » (1548) *Parere delle Commissioni I e V*.

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

FOTI e AIRAGHI: « Norme in tema di indennità risarcitoria per violazione delle disposizioni sulle bellezze naturali e paesistiche » (1358) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

*IX Commissione (Trasporti):*

COLLAVINI ed altri: « Istituzione sui treni viaggiatori a lunga percorrenza del servizio di assistenza sanitaria » (35) *Parere delle Commissioni I, V e XII* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*X Commissione (Attività produttive):*

MAZZOCCHI ed altri: « Disciplina del franchising » (1523) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII e XIV.

*XI Commissione (Lavoro):*

FRANCESCA MARTINI: « Norme in materia di diritto al lavoro per le persone che assistono invalidi totali non autosufficienti all'interno del nucleo familiare » (513) *Parere delle Commissioni I, V e XII* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

LUCCHESI ed altri: « Modifica all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di precedenza nell'assegnazione di sede per le persone handicappate (650) *Parere delle Commissioni I e XII*;

GAZZARA: « Disposizioni in materia di inquadramento giuridico e di trattamento economico di talune categorie di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato » (979) *Parere delle Commissioni I e V*;

BOCCHINO: « Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 » (1398) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*;

INNOCENTI ed altri: « Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale » (1513) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*.

**Annuncio della presentazione di una relazione delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea).**

I presidenti delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea), in data 9 novembre 2001, hanno presentato, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, la relazione delle medesime Commissioni sulle tematiche oggetto del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 (doc. XVI, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 9 novembre 2001, ha trasmesso una documentazione concernente le elaborazioni condotte sul bilancio di previsione dello Stato per il 2002 dal medesimo Consiglio.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 12 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali per l'anno 2000 (doc. LXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito, e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

**Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per le pari opportunità, nell'ambito della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Bruno BRATTOLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al

conferimento dell'incarico di capo del dipartimento del tesoro, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al dottor Domenico SINISCALCO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VI Commissione permanente (Finanze).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Interventi a favore di malati affetti da morbo di Hansen)****A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 97 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria per il 2001) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen siano rideterminate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 433 del 27 ottobre 1993 e dalle leggi n. 126 del 31 marzo 1980 e n. 31 del 24 gennaio 1986;

tali misure del sussidio sono regolate dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 433 del 1993, in virtù del quale « a decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n.126 del 1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 31 del 1986, è rivalutata nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di lire 28.750 giornaliere;

*omissis*

d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti dal morbo di Hansen

hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto pari a lire 18.400.000;

sulla base di indicazioni illustrative predisposte dal Governo allora in carica, la norma non comporta ulteriori oneri finanziari, in quanto la rideterminazione del sussidio ai singoli beneficiari resta comunque contenuta entro i limiti delle autorizzazioni di spesa complessiva;

stante alla normativa vigente, si constata che il reddito netto di un cittadino affetto dal morbo di Hansen è fermo dal 1986 alla somma di lire 18.400.000 —:

se non ritengano opportuno attuare la norma contenuta nella legge finanziaria per il 2001, emanando il previsto decreto fissando l'importo del reddito netto annuo nella congrua misura di lire 40.000.000.

(2-00048)

« Gallo ».

(2 agosto 2001).

**(Sezione 2 - Iniziative volte a fronteggiare la patologia della tubercolosi in Italia)****B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

un recente studio dei tisiologi del Centro di riferimento per la regione Lombardia della tubercolosi (come riportato da *Il Giornale* di sabato 24 marzo 2001 alla pagina 47) ha accertato che in Italia

solo 75 casi di tubercolosi su 100 vengono diagnosticati e solo nell'80 per cento di questi l'infezione viene sradicata, con il risultato che soltanto 56 pazienti su 100 vengono curati;

secondo i tisiologi tali dati « sono segnali di un'emergenza sanitaria che si riaffaccia seriamente anche in Italia e che deve essere organizzata »;

tale situazione risulta aggravata dal fatto che particolari affezioni da tubercolosi affliggono cittadini stranieri i cui spostamenti irregolari rendono difficili, se non impossibili, le cure —:

se i dati ufficiali in possesso del ministero della salute confermino quanto denunciato dai tisiologi e, in caso affermativo, quali siano le iniziative che si intendano assumere per affrontare in modo adeguato le nuove emergenze che derivano dal propagarsi della tubercolosi e che risultano aggravate dalla presenza di molti cittadini stranieri rispetto ai quali l'esperimento di qualsivoglia terapia è reso difficoltoso dagli spostamenti dei medesimi e dalla conseguente impossibilità di controllarli. (3-00039)

(28 giugno 2001).

**(Sezione 3 - Politiche sanitarie in relazione al problema dell'obesità)**

**C) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il terzo rapporto sull'obesità, presentato in data 2 luglio 2001 a Milano dall'Istituto auxologico italiano, ha fornito dati preoccupanti;

in Italia vi sono quattro milioni di obesi e sei milioni di soggetti sovrappeso;

in particolare appare grave la condizione dei bambini e degli adolescenti che,

vere vittime di una pubblicità incontrollata, coltivano vizi alimentari senza che nessuno li informi dei danni che subiscono;

invero l'obesità ha una serie di cause che esulano da una eccessiva alimentazione e che rendono estremamente complesso il fenomeno;

il soggetto obeso è esposto a gravi rischi cardiovascolari, respira con difficoltà ed è esposto a particolari patologie osteo-articolari;

dal rapporto si evince che l'obeso ha una possibilità di morire per patologie cardiovascolari superiore di dodici volte a quella dei soggetti di peso normale e comunque vive meno — da cinque a dieci anni — rispetto al soggetto non obeso;

la questione ha assunto una rilevanza assoluta ed esige particolare attenzione da parte del sistema sanitario nazionale e del sistema scolastico-educativo —:

quale politica sanitaria intenda attivare per affrontare l'emergenza obesità e quali sinergie intenda concertare con il ministero dell'istruzione al fine di fornire agli adolescenti adeguata e corretta informazione circa l'alimentazione. (3-00060)

(4 luglio 2001).

**(Sezione 4 - Termalismo nel Servizio sanitario nazionale)**

**D) Interrogazioni:**

MEROI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

da qualche settimana si è andata diffondendo la notizia che il ministero della salute vorrebbe eliminare dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale quelle relative al termalismo;

tale eventuale provvedimento penalizzerebbe totalmente gli impianti termali che attualmente vedono impegnati interi e

qualificati *staff* medici, addetti ai trattamenti, dipendenti, nonché le molteplici strutture economicamente collegate;

nella città di Viterbo importanti stabilimenti termali che da tempo costituiscono una voce fondamentale dell'economia locale vedrebbero da tale provvedimento definitivamente azzerate possibilità di potenziamento e sviluppo attualmente in essere e gravissime diverrebbero le ripercussioni sull'indotto economico dell'intero territorio;

inoltre il comune di Viterbo ha posto quale punto qualificante della propria azione amministrativa, la partecipazione alla riapertura dello stabilimento termale Inps, che permetterebbe oltre che la creazione di numerosi posti di lavoro, la promozione di una elevata fornitura di servizi specialistici e l'avvio di potenzialità economiche di primaria importanza per tutto il territorio provinciale;

l'eventuale adozione di tale provvedimento verrebbe di fatto a privare un gran numero di utenti della possibilità di usufruire delle scientificamente attestate proprietà terapeutiche del termalismo, negando loro il diritto costituzionale di accedere, a parità di costi, ad una possibilità curativa a salvaguardia della propria salute, che tra altro incide sul bilancio dello Stato in misura certamente assai limitata —:

se non ritenga, visti i gravi ed oggettivi risvolti di carattere economico e sanitario che l'emanazione di tale provvedimento produrrebbe, di dare assicurazione in merito al mantenimento delle prestazioni di carattere termale all'interno del servizio sanitario nazionale. (3-00272)

(8 ottobre 2001).

FIORONI. — *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

si fanno sempre più insistenti notizie sulla concreta possibilità di escludere le

cure termali dal novero dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

su questa ipotesi di esclusione fin dal 20 settembre 2001 starebbe lavorando un gruppo di tecnici in rappresentanza delle regioni Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Valle D'Aosta e Veneto;

gli orientamenti dei principali Paesi dell'Unione europea vanno in senso diametralmente opposto, favorendo l'utilizzo delle cure termali in considerazione della loro indubbia efficacia terapeutica;

la politica sanitaria nazionale ha affidato, per la tutela della salute degli italiani, un ruolo fondamentale alla prevenzione e alla riabilitazione;

è indiscusso che le prestazioni terapeutiche termali in questo ambito risultano tra quelle più efficaci ed appropriate, consentendo inoltre ingenti risparmi nell'ambito della spesa sanitaria;

il Parlamento italiano il 24 ottobre 2000 ha approvato la legge n. 323 recante « norme per il riordino del settore termale » recante disposizioni per il rilancio del termalismo italiano e per l'incentivazione dell'accesso e della fruizione delle prestazioni terapeutiche termali;

la stessa legge n. 323 del 2000, riconoscendo l'alta valenza terapeutica delle prestazioni termali, ha individuato la figura del medico specialista termale, con corrispondente percorso formativo;

una tale decisione di escludere le cure termali dal Piano sanitario nazionale provocherebbe un danno grave ed irreparabile al termalismo italiano e affosserrebbe in modo definitivo e irreversibile il termalismo di tante realtà italiane, tra le quali quelle della provincia di Viterbo, con ricadute immediate sulla economia già sofferente di quella realtà, ma determinerebbe soprattutto un vero e proprio disastro dal punto di vista occupazionale (ritenuto che per la provincia di Viterbo i

due stabilimenti termali esistenti rappresentano le due aziende di maggior rilievo del territorio viterbese) —:

quali azioni intenda porre in essere il Ministro della salute per impedire una scelta così ingiustificata sia dal punto di vista terapeutico, che scientifico, che avrebbe come unica finalità una drastica riduzione dei livelli essenziali di cura dei cittadini italiani;

quali siano le azioni che intenda porre in essere il Ministro per gli affari regionali, come presidente della Conferenza Stato-regioni, per evitare che il primo segnale del federalismo applicato in sanità sia una significativa riduzione della tutela della salute dei cittadini. (3-00273) (8 ottobre 2001).

**(Sezione 5 - Misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella centrale di Torrevaldaliga Sud di Civitavecchia)**

**E) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

la riorganizzazione del sistema elettrico nazionale ha determinato la fine del monopolio produttivo dell'Enel e la centrale di Torrevaldaliga Sud di Civitavecchia è stata inserita nella *Genko* denominata *Interpower* in attesa di un acquirente definitivo;

il sito produttivo mantiene un grande valore intrinseco a causa della oggettiva difficoltà di scelte alternative dovuta al fatto che le leggi vigenti rendono praticamente impossibile l'individuazione di nuove aree per l'insediamento di centrali elettriche;

*Interpower* sta predisponendo la trasformazione dei gruppi termoelettrici in cicli combinati, alimentati a metano, al fine di ottimizzare il rendimento degli stessi nell'ottica di una maggiore competitività del prezzo dei kilowattora prodotti;

i cicli combinati, migliorando il rendimento degli impianti produttivi, determinano un inferiore rilascio di agenti inquinanti nell'atmosfera;

a seguito della chiusura delle strutture amministrative annesse alla produzione, l'Enel ha trasferito nella società *Interpower*, presso Torrevaldaliga Sud, circa 100 dipendenti considerati « ridondanti » —:

come giudichi il ritardo della società *Interpower* che non ha ancora presentato il piano di impresa e, quindi, non ha ancora determinato l'entità degli interventi e gli effettivi livelli occupazionali per garantire che alla centrale di Torrevaldaliga Sud siano realizzate le trasformazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'agosto 1999;

se non ritenga di dover intervenire affinché siano rispettati gli obblighi fissati dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerata la scarsa attenzione sinora dedicata alle sollecitazioni dei sindacati e del comune di Civitavecchia, giustamente preoccupati di salvaguardare l'occupazione e di riattivare le commesse, da tempo venute meno, nei confronti delle imprese e delle maestranze locali;

se, ai fini di questo progetto, non consideri opportuno incontrare presso il ministero delle attività produttive una delegazione istituzionale di Civitavecchia per essere in via diretta e più compiutamente informato sull'argomento.

(2-00037)

« Tidei ».

(25 luglio 2001).

**(Sezione 6 - Requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto dell'Enel)**

**F) Interrogazione:**

COLA e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

fino a qualche anno addietro, le gare di appalto dell'Enel hanno costituito una

preziosa fonte di lavoro per piccole e medie aziende specializzate nel settore;

tali aziende hanno avuto sempre modo di prendere parte senza alcun problema particolare ai bandi di gara per l'accessibilità delle condizioni imposte;

recentemente, l'Enel sembra aver considerato nei propri bandi di gara condizioni tali da escludere automaticamente una miriade di imprese, sottraendo loro di fatto anche la sola possibilità di partecipare, con la conseguenza di restringere il campo dei concorrenti alla gara di appalto a poche società;

a titolo di esempio, in un bando di gara del 3 luglio 2001, analogo a molti di recente indizione, ove si richiede la fornitura di materiale antinfortunistico per un importo di base di lire quattro miliardi, fra le condizioni « minime » ne sono previste alcune a dir poco impossibili: 4) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'importo globale del fatturato che, cumulativamente, dovrà essere maggiore o uguale a 15.000.000.000 ITL »; 5) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'importo relativo alle ordinazioni acquisite per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI). Tale importo dovrà essere cumulativamente maggiore o uguale a 5.000.000.000 ITL »; 6) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'elenco delle principali ordinazioni acquisite per la fornitura di (DPI), con l'indicazione dell'importo, data e commitente. Almeno un'ordinazione dovrà avere l'importo maggiore o uguale a 500.000.000 ITL »;

in considerazione dei summenzionati requisiti, appare ovvio che viene di fatto impedito a piccole e medie imprese di prendere parte a tali gare;

l'incomprensibilità delle condizioni imposte potrebbe far legittimamente pensare che le ultime gare siano bandite *ad hoc* solo per ben individuate società, togliendo così prezioso lavoro ad una categoria di aziende che costituiscono la linfa vitale del nostro Paese —

se quanto esposto in premessa risponde al vero;

in caso affermativo, se non sia urgente ed indifferibile intervenire perché siano stabilite eque condizioni nelle gare di appalto, per dare modo anche alle imprese piccole e medie di continuare a partecipare;

quali provvedimenti si intendano assumere per salvaguardare un settore importante per l'economia e per i lavoratori di imprese, che potrebbero essere costrette a ridurre il numero dei propri dipendenti ed entrare in una crisi finanziaria ai limiti della reversibilità, proprio per il venir meno di una così importante fonte di lavoro. (3-00091)

(16 luglio 2001).

#### **(Sezione 7 - Tariffe delle polizze assicurative per i motocicli)**

#### **G) Interrogazione:**

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, GIANNI MANCUSO, MEROI, CARRARA e ARRIGHI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

appare estremamente preoccupante il rincaro, straordinariamente diversificato sul territorio nazionale, delle polizze assicurative di motocicli e motociclette;

mentre a Torino l'utente spende 240 mila lire, a Napoli l'assicurazione di un motorino può costare sino a un milione e 600 mila lire;

una lievitazione dei costi assicurativi di tale entità è causa principale della fortissima contrazione delle vendite di *scooter* e di ciclomotori di 50 centimetri cubici, inferiori, nel primo semestre del corrente anno, del 42,6 per cento rispetto all'equivalente periodo dello scorso anno;

l'Ancma, l'associazione che riunisce e rappresenta i costruttori nazionali di motocicli, ha espresso forti preoccupazioni anche per l'inutilità di tutti gli sforzi intesi a raggiungere un accordo con le compagnie di assicurazione;

è assolutamente necessario prevenire una possibile crisi del settore ricercando e favorendo un'intesa calmieratrice con le imprese di assicurazione operanti sul territorio nazionale —:

se non ritenga, al fine di prevenire una grave crisi dell'industria motoristica delle due ruote, promuovere un'intesa con le compagnie di assicurazione finalizzata alla immediata eliminazione delle sperequazioni nell'entità dei premi in ragione di aree geografiche, che rendono del tutto proibitivo l'acquisto di un motociclo.

(3-00128)

(24 luglio 2001).

*CONTO CONSUNTIVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER  
L'ANNO FINANZIARIO 2000 (DOC. VIII, N. 1)*

*PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER  
L'ANNO FINANZIARIO 2001 (DOC. VIII, N. 2)*

***(Sezione 1 - Ordini del giorno)***

La Camera,

visto il dibattito parlamentare sul progetto di bilancio interno;

considerato il ruolo nuovo ed accresciuto dei deputati, frutto della scelta elettorale maggioritaria, delle riforme regolamentari della passata legislatura e della progressiva affermazione dei parlamentari e dei gruppi parlamentari come punti di riferimento politici;

richiamato il convincimento comune che la presenza e l'assiduità ai lavori di tutti i deputati, la qualità del lavoro parlamentare, la correttezza di comportamento e la civiltà del confronto politico sono gli strumenti più efficaci per alimentare e sviluppare il circuito di fiducia tra i cittadini e le istituzioni;

ravvisata l'opportunità di verificare i tempi di lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea ai fini di accrescere l'efficacia e la produttività dell'attività legislativa;

sottolineato il dato oggettivo del costante e progressivo calo dell'incidenza delle spese per deputati in carica sulle spese correnti della Camera, passate dal 22,3 per cento del bilancio per il 1994 al 19,8 per cento del bilancio per l'anno 2000;

richiamati i principi contenuti nell'articolo 69 della Costituzione e nella

legge n. 1261 del 1965 in materia di indennità parlamentare, garanzia effettiva dell'indipendenza e del libero svolgimento del mandato parlamentare;

ritenuto necessario fissare criteri oggettivi e trasparenti di definizione periodica della diaria, secondo le procedure deliberate dall'Ufficio di Presidenza il 17 maggio 1994. procedendo — se necessario — alla semplificazione della disciplina regolamentare vigente ed eliminando interventi di tipo discrezionale;

apprezzati l'equilibrio e la coerenza delle scelte operate dalla Camera nella passata legislatura in ordine alla revisione di alcuni istituti concernenti il trattamento economico e previdenziale dei deputati ed in ordine alla introduzione di norme inequivoche sulla trattenuta della diaria per le assenze dai lavori parlamentari;

richiamata la necessità che la costruzione di una rinnovata centralità del Parlamento — fulcro del sistema di governo e cerniera fondamentale rispetto ai nuovi livelli in cui si articola la realtà istituzionale nella modernità — esige una dotazione di strumenti operativi e conoscitivi che rendano concrete ed effettive, non retoriche, le funzioni e la capacità rappresentativa di ciascun parlamentare;

sottolineato il sentimento di attaccamento degli italiani alle loro istituzioni parlamentari (secondo una ricerca *Euri-*

*spes* del maggio di quest'anno, l'82 per cento degli italiani giudica che il Parlamento ha avuto un ruolo essenziale per la democrazia e lo sviluppo dell'Italia) che testimonia del radicamento e della forza della nostra democrazia, del successo del grande progetto costituzionale di inclusione che ha preso corpo e vita nell'azione del Parlamento repubblicano;

rilevata la necessità di sviluppare una comunicazione costante, chiara, adeguata alle esigenze della moderna società dell'informazione, sulla attività del Parlamento e sulla « condizione professionale » del parlamentare, considerata in assoluto e in comparazione con quella di altri settori del paese, con quella di altri Parlamenti, con quella di chi opera in organismi sovranazionale ed internazionali;

impegna il Collegio dei Questori

ad addivenire, avviando opportuni contatti con il Senato e nel rispetto dell'autonomia propria di ciascun ramo del Parlamento, a linee guida uniformi dello *status* del parlamentare e ad attuare gli interventi a tal fine necessari, a salvaguardia del ruolo dei parlamentari, dei gruppi e della qualità del loro lavoro.

9/doc.VIII n. **2/1**. Nespoli, Boccia, Ruzzante, Giuseppe Drago, Antonio Leone, Pistone, Luciano Dussin, Boato.

La Camera,

intendendo tutelare, da un lato, ogni aspetto della propria autonomia e, dall'altro, le posizioni soggettive dei propri dipendenti,

preso atto dell'imponente e preoccupante arretrato nel contenzioso pendente davanti agli organi di giurisdizione interna;

pur dando atto del lodevole sforzo recentemente posto in atto dalla Commissione giurisdizionale per il personale tendente alla riduzione dell'arretrato ed alla rapida decisione di controversie recenti;

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad avviare una riflessione sulle problematiche relative alla tutela giurisdizionale interna, al fine di definire anche eventuali modifiche o aggiornamenti all'attuale normativa.

9/doc.VIII n. **2/2**. (Nuova formulazione). Acquarone, Patria.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2001;

udita la relazione dei deputati Questori;

preso atto con soddisfazione che, per quanto riguarda gli spazi e i servizi destinati ai singoli deputati — con l'assegnazione, avvenuta la settimana scorsa, dell'ultima *tranche* di uffici nel complesso dei palazzi Marini —, si sono conseguiti *standard* adeguati e funzionali alle esigenze;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a predisporre un piano organico per una razionale e funzionale sistemazione degli uffici dei Gruppi parlamentari attraverso la ristrutturazione integrale e la messa a norma del palazzo dei Gruppi;

ad assicurare ai Gruppi parlamentari, anche tenendo conto delle particolari esigenze del Gruppo misto, le risorse necessarie all'espletamento delle loro accresciute funzioni istituzionali.

9/doc. VIII n. **2/3**. Ruzzante, Patria, Gerardo Bianco, Rizzi.

La Camera,

udito il dibattito sul bilancio interno;

considerato che più officine sono carenti di personale,

impegna il Collegio dei Questori

ad affrontare le carenze esistenti e comunque a rimuovere le condizioni di carenza dei servizi interessati.

9/doc. VIII n. **2/4**. Patria, Acquarone, Gerardo Bianco, Ruzzante, Nespoli.

La Camera,

udito il dibattito sul bilancio interno,

ribadito che la Piazza del Parlamento ha una sistemazione attuale che continua a provocare incidenti ai pedoni,

impegna il Collegio dei Questori

ad intervenire presso il comune di Roma per rimuovere le condizioni di pericolo per i pedoni.

9/doc. VIII n. **2/5**. (Nuova formulazione). Patria, Gerardo Bianco, Ruzzante, Nespoli.

La Camera,

preso atto del dibattito sui documenti di bilancio interno;

considerato il diverso ruolo che il nuovo sistema elettorale ha introdotto sul piano del rapporto eletto-elettore in quanto un territorio è oggi rappresentato alla Camera da un unico deputato;

valutata la costante e perenne esigenza di assicurare:

*a)* l'indipendenza e la trasparenza delle attività del parlamentare;

*b)* la conciliabilità della necessaria presenza del parlamentare al lavoro di Commissione ed Aula con il ruolo di ascolto della società civile specie del proprio collegio elettorale;

*c)* una puntuale comunicazione dell'attività dell'eletto verso gli elettori;

*d)* una adeguata strumentazione informatica nel posto di lavoro,

impegna il Collegio dei Questori

a dotare di *personal computer* mobile e *personal computer* fisso ogni deputato nel più breve tempo possibile, così come previsto nella relazione al bilancio del Collegio stesso, corredati da adeguati servizi di assistenza, nonché della necessaria attività di formazione e possibilità di condivisione dei documenti delle postazioni mobile e fissa;

a predisporre, in tempi brevi, previa la necessaria sperimentazione, i necessari interventi tecnologici atti:

*a)* ad arricchire l'attuale scheda personale presente su *Internet* con le informazioni relative all'attività istituzionale;

*b)* a fornire un servizio di comunicazione verso gli elettori;

*c)* a fornire altresì un servizio di *newsletter* costituito da un messaggio *e-mail* spedito automaticamente ad ogni inizio mattinata che riporti i *link* ai nuovi testi pubblicati sul sito.

9/doc. VIII n. **2/6**. Patria, Gerardo Bianco, Rizzi, Mario Pepe, Ruzzante.

La Camera,

apprezzato il cammino compiuto sulla strada della struttura espositiva del bilancio interno;

rilevato che, in adempimento al disposto del regolamento di amministrazione e contabilità, l'attuale schema di bilancio già si presenta come un bilancio integrato, caratterizzato cioè dall'affiancamento di previsioni di cassa alle previsioni di competenza per ogni capitolo di entrata e di spesa;

ricordato che nella relazione dei deputati Questori si preannuncia che il collegio si ripromette di intervenire anche sulla struttura espositiva del bilancio interno (Doc. VIII, n. 2, pagina 7, terzo capoverso);

considerata l'utilità di raffronto che rappresenterebbe la presentazione di una nota di aggiornamento sulla falsariga di un pre-consuntivo alla data di presentazione del bilancio, con il riferimento all'arco temporale che decorre dall'inizio dell'anno alla data in cui il bilancio viene presentato in Aula (ad esempio, al bilancio in esame, avrebbe potuto essere allegata una situazione contabile dall'1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001),

impegna il Collegio dei Questori

ad allegare, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, se ciò avviene nella seconda metà dell'anno di riferimento, una nota contabile di aggiornamento sui fatti contabili già verificatisi nella parte di esercizio decorso.

9/doc. VIII n. **2/7** (*Nuova formulazione*).  
Patria, Rizzi, Mario Pepe, Ruzzante.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N. 356, RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI (1701)**

**(A.C. 1701 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

1. Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1° ottobre 2001 – 31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

**ART. 2.**

*(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).*

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

## ART. 3.

*(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

## ART. 4.

*(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

## ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

## ART. 6.

*(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

## ART. 7.

*(Disposizione concernente il settore del gas metano).*

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

## ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000 ».

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) le parole: « 20 luglio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre 2001 »;

c) le parole: « a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1,

in modo da compensare l'aumento » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione »;

d) le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle attività produttive ».

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2001 »;

b) le parole: « del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle dogane »;

c) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

b) le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001 ».

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2002 »;

b) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

c) le parole: « in modo da » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di »;

d) la parola: « trimestre » è sostituita dalla seguente: « semestre ».

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002 »;

b) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

#### ART. 9.

*(Norma di copertura).*

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come

modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1701-A - Sezione 2)**EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — *(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354).*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:

3. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per comuni e frazioni « non metanizzati » si

intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione di un certo numero di metri da stabilire con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto retroattivo nei confronti degli aventi diritto in virtù della delibera comunale emanata, esclusi successivamente dal beneficio a causa dell'interpretazione riduttiva delle disposizioni contenute nelle circolari e decreti ministeriali emanati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1. 01. Sergio Rossi, Fistarol, Rusconi, Luigi Olivieri *(ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'on. Innocenti)*.

## ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei

comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**5. 1.** Menia, Romoli, Saro, Collavini.

#### ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**8. 4.** Menia, Romoli, Saro, Collavini.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al

fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

**\*8. 2.** Illy, Damiani, Lettieri.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stan-

ziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

**\*8. 5.** Nicola Rossi, Benvenuto, Ago-stini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni confinari della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 21 milioni mentre, per i comuni della provincia di Udine in litri 7 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 393 miliardi.*

**8. 3.** Menia, Saia, Antonio Pepe, Cannella.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 8.02 DELLA COMMISSIONE  
(nuova formulazione).

*All'articolo aggiuntivo 8. 02, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroli-

feri in relazione all'andamento dei prezzi internazionali.

**0. 8. 02. 4.** Nicola Rossi, Benvenuto.

**(Approvato).**

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

*ART. 8-bis. — (Termini di pagamento dell'accisa).* — 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente».

2. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al

Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8. 02.** *(Nuova formulazione)* La Commissione.

***(Approvato).***

ART. 9.

*(Norme di copertura).*

*Al comma 2 , primo periodo, sostituire le parole da: 311 miliardi fino a: 373 miliardi con le seguenti: 740 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 373 con la seguente: 740.*

**9. 1.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

***(A.C. 1701 - Sezione 3)***

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1. 5 Mereu, 1. 4 Frigato, 1. 2 Lumia, 1. 3 Giuseppe Gianni, 1. 1 Cabras, 1. 01 Sergio Rossi, 1. 02 Lettieri, 2. 01 Lettieri, 3. 1 Lettieri, 7. 1 Caparini, 8. 6, 8. 7 e 8. 8 Lettieri, 8. 1

Migliori, 8. 2 Illy, 8. 5 Nicola Rossi, 8. 3 Menia, 8. 01 Romoli e 9. 1 Lettieri, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non compresi nel fascicolo n. 1.

***(A.C. 1701 - Sezione 4)***

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegna alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine per ogni litro venduto nel territorio della regione e prevede un articolato sistema di riduzione dei trasferimenti statali, ivi comprese le devoluzioni erariali spettanti alla regione medesima in attuazione dello statuto di autonomia per compensare gli eventuali minori gettiti per l'erario;

l'attuazione della predetta legge non solo non ha comportato minori entrate per le casse statali, ma ha avuto riflessi positivi sull'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché sui bilanci statali e regionali, in quanto ha consentito il recupero di gettito sugli acquisti di carburante che precedentemente venivano effettuati oltre confine;

la legge medesima si riferisce esclusivamente alle accise sulle benzine e non a quelle relative al gasolio per autotra-

zione ad uso privato, il cui consumo assume dimensioni rilevanti nel territorio in questione;

ritenuto pertanto opportuno estendere i meccanismi previsti dalla citata legge alle accise sul gasolio per autotrazione ad uso privato,

impegna il Governo

ad assumere — nell'ambito delle proprie competenze — opportune iniziative al fine di estendere le previsioni ed i meccanismi di cui all'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, alle accise sul gasolio per autotrazione limitatamente ai consumi ad uso privato.

9/1701/1. Romoli, Franz, Fontanini, Balaman, Moretti, Lenna, Menia, Saro, Collavini.

La Camera,

premesso che:

conformemente alla normativa comunitaria, la disciplina nazionale di cui all'articolo 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, prevede, per il comune extradoganale di Livigno, l'applicazione su benzina e gasolio, in luogo delle imposte erariali di consumo e di fabbricazione, di un diritto speciale, determinato attualmente nella misura di lire 450 per la benzina e lire 15 per il gasolio;

il continuo calo del consumo della benzina, a fronte di un aumento di quello del gasolio, ha determinato una rilevante flessione delle entrate comunali, tale da compromettere la possibilità per il comune di far fronte agli investimenti intrapresi;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche normative, necessarie per rideterminare l'ammontare del diritto speciale sul gasolio al fine di compensare le minori entrate del comune di Livigno derivanti dal costante calo dei consumi di benzina.

9/1701/2. Scherini, Arnoldi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

premesso che:

all'articolo 1, comma 2, è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2001 per le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Gecam);

l'emulsione Gecam è prodotta e commercializzata in regime di assoluto monopolio;

nella seduta del 17 luglio 2001 era stato accolto come raccomandazione, da questo Governo, l'ordine del giorno presentato che impegnava il Governo a riconsiderare l'opportunità di prorogare mediante apposite iniziative l'accisa sul Gecam, già decisamente agevolata dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 per il primo semestre del corrente anno, e a consentire, nel rispetto delle caratteristiche dell'emulsione previste dal decreto ministeriale 20 marzo 2000, la produzione e la commercializzazione del prodotto a più operatori in regime di libera concorrenza;

nella seduta del 17 ottobre 2001 la X Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul provvedimento *de quo* ritenendo opportuno che non siano concesse ulteriori proroghe delle agevolazioni sulle accise sull'emulsione Gecam, considerato che i vantaggi ecologici legati all'utilizzo di tale emulsione sono ancora da dimostrare;

impegna il Governo

a verificare l'effettiva ecologicità del Gecam, al fine di giustificare le ingenti agevolazioni concesse allo stesso.

9/1701/3. (Testo così modificato nel corso della seduta). Polledri, Vascon.

La Camera,

premessi che:

i benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, hanno cessato di avere effetto;

tali benefici risultano essenziali al fine di garantire condizioni più eque per moltissime comunità del nostro Paese nell'uso del gasolio e del GPL da riscaldamento;

impegna il Governo

a ripresentare per l'anno 2002 le agevolazioni già previste per il gasolio e il GPL da riscaldamento nelle zone montane.

9/1701/4. Bressa, Manzini, Innocenti, Sabbatini, Bielli, Sandi, Papini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

premessi che le imprese operanti in Sardegna scontano costi energetici maggiori rispetto alle aziende concorrenti, causati dall'impossibilità di ricorrere al metano per l'assenza della rete di metanizzazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riduzione del prelievo tributario sul consumo dell'olio combustibile denso (BTZ) utilizzato dalle industrie dell'isola in luogo del gas metano non disponibile, in modo da sanare l'ingiusta penalizzazione per le imprese dell'isola.

9/1701/5. Zama, Marras, Massidda, Cuccu, Nuvoli, Cossiga.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, disciplina uno dei punti fondamentali del drenaggio di risorse finanziarie attraverso i consumi e la spesa del Paese sugli idrocarburi;

la recente modifica del Titolo V della Costituzione rafforza le ragioni del decentramento, di una più ampia attribuzione di funzioni e soprattutto assume il federalismo fiscale come riferimento nella nuova organizzazione statale, ove il ruolo delle regioni dovrà essere sempre più valorizzato in direzione di maggiori autonomie istituzionali ed economiche;

molte regioni, a cominciare da quelle che producono il petrolio o, attraverso bacini idrici, l'energia, come per esempio la Basilicata, si interrogano sulla necessità di ottenere sconti e benefici fiscali a fronte anche dei danni ambientali che i territori locali subiscono;

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di individuare forme di compensazione e perequazione a favore delle regioni interessate alla produzione di idrocarburi.

9/1701/6. Blasi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi,

impegna il Governo

a ridurre le tariffe elettriche, con le misure che riterrà più opportune, per i consorzi aziendali di irrigazione, operanti in zone collinari disagiate, che stanno sostenendo costi di energia elettrica, per sollevare l'acqua dalla pianura alla collina,

di molto superiori ai costi delle aziende concorrenti nell'ambito agricolo.

9/1701/7. Ruggeri, Marcora.

*(Ordine del giorno dichiarato inammissibile).*

La Camera,

premesso che:

il perdurare dello stato di siccità nelle regioni meridionali, ed in particolare in Basilicata, ha determinato un aggravio economico per l'intero tessuto produttivo agricolo;

la voce di spesa legata all'utilizzo del gasolio per macchine agricole rappresenta uno dei principali costi per l'attività delle aziende;

i ribassi del costo del greggio e dei suoi prodotti ha avuto una incidenza inferiore per quanto riguarda il gasolio agricolo,

impegna il Governo

a determinare, in favore delle aziende agricole operanti nei territori colpiti dalla siccità, misure di sgravio sul costo del carburante utilizzato per l'attività economica.

9/1701/8. Molinari.

La Camera,

esaminato l'A.C. 1701 recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

considerata la necessità di chiarire la normativa riguardante le agevolazioni sul gasolio da riscaldamento per applicarla anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, limitatamente alle parti di territorio non metanizzate, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale,

impegna il Governo

ad adottare con la legge finanziaria, riguardante l'anno 2002, le iniziative normative necessarie per applicare correttamente l'agevolazione alle aree precedentemente indicate.

9/1701/9. Sergio Rossi, Parolo, Osvaldo Napoli, Paniz, Pittelli, Guido Giuseppe Rossi, Baldi, Arnoldi, Scherini.

La Camera,

premesso che:

dopo la chiusura del tunnel del San Gottardo si è venuta a creare una difficile situazione per la categoria degli spedizionieri autotrasportatori e per tutto il mondo produttivo locale lombardo;

la situazione attuale di quasi isolamento verso il nord è destinata, a breve, ad un ulteriore peggioramento per l'imminente arrivo della stagione invernale che renderà l'attraversamento delle Alpi estremamente difficoltoso;

al momento, per il traffico pesante, sono agibili i tunnels del San Bernardino, del San Bernardo e del Frejus e i passi del Sempione e Brennero, direttive queste che, già al limite di saturazione, saranno ancora più intasate e di difficile percorrenza con l'arrivo delle prime nevicate;

la riapertura del tunnel del San Gottardo (stando alle stime odierne) non avverrà prima di sei mesi;

impegna il Governo

a prevedere, in aiuto della categoria degli spedizionieri autotrasportatori, la riduzione del prelievo tributario o la riduzione del costo del carburante attraverso diminuzioni delle accise.

9/1701/10 *(Testo così modificato nel corso della seduta)*. Taborelli, Palmieri, Butti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, disciplina in materia di drenaggio

di risorse finanziarie attraverso i consumi e la spesa del paese sugli idrocarburi;

la positiva modifica avvenuta di recente del titolo V della Costituzione assume il federalismo fiscale come architrave del nuovo assetto istituzionale del nostro paese;

con la finanziaria dello scorso anno si è riconosciuta alle regioni che producono il petrolio, in particolare la Sicilia, forme di risarcimento ambientale per i danni subiti dai territori dove è localizzata l'attività estrattiva o di trasformazione;

è necessario mantenere l'impegno assunto dalle varie forze politiche siciliane per quest'anno, di avviare forme di ulteriori interventi sull'intero territorio regionale della Sicilia, prevedendo sconti e benefici fiscali per la riduzione dei costi energetici,

impegna il Governo

ad individuare le risorse e i percorsi legislativi per consentire il versamento di una quota alla regione siciliana dell'accisa sui prodotti petroliferi.

9/1701/**11**. Lumia, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cusumano, Burtone, Cardinale.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, disciplina in materia di drenaggio fiscale per la spesa sugli idrocarburi;

la positiva modifica avvenuta di recente del titolo V della Costituzione assume il federalismo fiscale come architrave del nuovo assetto istituzionale del nostro paese;

bisogna sostenere le regioni come la Basilicata, dove è localizzata l'attività estrattiva a ristoro dei danni ambientali subito e degli effetti negativi sulle stesse attività preesistenti quali l'agricoltura ed il turismo;

impegna il Governo

ad individuare le risorse e i percorsi legislativi per ridurre le accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini di cui alla legge regionale n. 40 del 1995 e successive modificazioni, nonché prevedere un credito di imposta a favore delle imprese operanti negli stessi comuni.

9/1701/**12**. Lettieri.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 696. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO (APPROVATO DAL SENATO) (1839)**

**(A.C. 1839 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *GazzettaUfficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da

parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euri, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1839 - Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;*

*al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Subordinatamente al*

riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, il termine di cui al precedente periodo può essere rinnovato, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001 ».

**(A.C. 1839 - Sezione 3)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo la parola: « oneroso » sono aggiunte le seguenti: « nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale. »;*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « le imprese di trasporto aereo » sono inserite le seguenti: « e le imprese di gestione aeroportuale »; al secondo periodo, le parole: « di trasporto aereo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole da: « euri » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « euro, fino al 31 dicembre 2001. »;*

*soppresso;*

*al comma 3, le parole: « di trasporto aereo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 ».*

**(A.C. 1839-A - Sezione 4)**

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di altri operatori aeroportuali.*

**1. 1.** Lusetti.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con le stesse modalità e i medesimi termini goduti fino all'11 settembre 2001.*

**1. 2.** Lusetti.

**(A.C. 1839 - Sezione 5)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1839 - Sezione 6)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1839 - Sezione 7)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1839, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 354 del 2001, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo;

rilevata la necessità di attuare incisive misure di sostegno in favore di tutte le imprese del settore del trasporto aereo, le quali si trovano, all'indomani degli attentati terroristici del settembre scorso, in una situazione di grave crisi che rischia di pregiudicarne la stessa sopravvivenza,

impegna il Governo

a valutare, a partire dal 1° gennaio 2002, l'opportunità di prevedere una garanzia statale per il risarcimento dei danni subiti da terzi conseguenti ad atti di guerra o di terrorismo in favore di tutti i soggetti operanti nel settore aeroportuale.

9/1839/1. Lusetti, Pasetto, Tidei, Raffaldini, Cusumano.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354 concernente disposizioni urgenti per il trasporto aereo;

considerato che il consiglio informale dei ministri finanziari dell'Unione europea (Ecofin) del 22 settembre 2001 ha ritenuto indispensabile affrontare le questioni relative alla copertura delle assicurazioni per il risarcimento dei danni subiti da terzi a seguito di atti di guerra o di terrorismo;

tenuto conto che i governi dell'Unione europea si sono impegnati a fornire garanzia circa la copertura per responsabilità civile a determinate condizioni tra le quali anche quella di incoraggiare le assicurazioni a ritornare alle condizioni di mercato previste antecedentemente all'11 settembre, nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo

ad adottare tutti quei provvedimenti necessari affinché le compagnie di assicura-

zioni tornino ad operare alle condizioni del mercato esistenti prima dei disastrosi attentati terroristici dell'11 settembre.

9/1839/2. Gibelli.

La Camera,

premesso che:

gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti hanno prodotto una crisi straordinaria che investe tutta l'industria del trasporto aereo;

dopo i tragici eventi, non ultimo l'incidente aereo del 12 novembre, si è registrato, a livello mondiale, un crollo della domanda stimabile tra il 45 e il 60 per cento con conseguente fallimento di compagnie quali Sabena, Swissair, Canada 3000;

anche l'Alitalia si trova ad affrontare una situazione che mette in serio pericolo la sopravvivenza stessa della compagnia e le garanzie occupazionali per migliaia di dipendenti;

da quanto desunto da dichiarazioni e organi di stampa, il nuovo piano industriale di Alitalia quantifica gli esuberi di personale in 3.500 unità, 2.500 unità tra personale navigante e personale di terra, più 900 unità pensionabili;

il Parlamento si appresta a convertire in legge il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354 in cui si prevede il riconoscimento di un sostegno economico in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e delle società di gestione aeroportuali, ai fini della copertura assicurativa dei rischi derivanti da atti terroristici fino al 31 dicembre 2001;

tale provvedimento non è sufficiente a coprire le ingenti perdite economiche conseguenti ad una crisi i cui effetti saranno presenti almeno per i prossimi 24 mesi;

in condizioni di criticità, è possibile immaginare che il taglio dei costi potrebbe indurre le compagnie aeree di piccolodi-

mensioni a non poter assicurare il mantenimento degli standard di sicurezza;

impegna il Governo:

a predisporre un programma di interventi a medio e lungo termine volto al rilancio e alla rivalutazione di tutte le imprese del settore e, in particolare, di Alitalia, nostra compagnia di bandiera, al fine di salvaguardare l'occupazione, indi-

viduando eventuali ammortizzatori sociali per non penalizzare i lavoratori;

a sostenere tale programma presso le istituzioni comunitarie, a garanzia dello sviluppo industriale ed economico del paese.

9/1839/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Buontempo, Taglialatela, Cirielli, Pezzella, Fatuzzo, Patarino.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369, RECANTE MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE (1756)**

**(A.C. 1756 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Comitato di sicurezza finanziaria).*

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Diret-

tore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo

19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è soppressa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

#### ARTICOLO 2.

*(Disposizioni di carattere sanzionatorio).*

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro,

l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

#### ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 1756 - Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed un ufficiale della Guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri »;*

*al comma 5, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 » sono sostituite dalle se-*

guenti: « testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ».

*All'articolo 2:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo »;

*al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 »;

*al comma 4, le parole:* « approvato con » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al »; *le parole:* « successive modifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « successive modificazioni » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

**(A.C. 1756-A - Sezione 3)**

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Comitato di sicurezza finanziaria).*

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo sostituire le parole: « composto da sette membri » con le seguenti: « , composto da otto membri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Banca d'Italia » aggiungere le seguenti: « , dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ».

**1. 5. Governo.**

**(Approvato)**

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* Ove se ne ravvisi la necessità *aggiungere le seguenti:* per le strette finalità di cui al comma 1.

**1. 1. Mantini.**

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 2. Mantini.**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* strettamente funzionali allo scopo di migliorare la collaborazione informativa di cui al comma 3.

**1. 3. Mantini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo assume, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, le iniziative regolamentari ed attuative idonee a definire i soggetti e le procedure semplificate di accesso all'archivio unico bancario, previsto dall'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

**1. 4. Mantini.**

**(A.C. 1756 - Sezione 4)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1756 - Sezione 5)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI*Sul testo del provvedimento elaborato dalla  
Commissione di merito:*

## PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:*

## NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.**(A.C. 1756 - Sezione 6)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001 una circolare interpretativa tesa a chiarire che, constatato che questa normativa è successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 e seguenti del decreto-legge n. 350 si intende effettuata alla luce delle normative successivamente approvate.

In particolare l'istituzione e le funzioni del comitato previsto dal decreto-legge del 12 ottobre 2001 comportano la possibilità, esclusivamente per i fini previsti, di chiedere copia della dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001. Copia che verrà custodita con obbligo di riservatezza al fine esclusivo di favorire le eventuali indagini e attività dell'autorità giudiziaria in relazione alla repressione dei reati connessi al finanziamento di organizzazioni

terroristiche internazionali di cui al presente decreto-legge istitutivo del comitato.

9/1756/1. Kessler, Grandi, Innocenti, Ruzzante, Calzolaio.

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge contenente misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale,

impegna il Governo a:

favorire la più rapida ratifica della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000;

favorire la più rapida ratifica della convenzione stabilita dal consiglio conformemente all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea con firma a Bruxelles il 29 maggio 2000;

dare effettiva, coerente esecuzione a tutti gli accordi internazionali e convenzioni ONU e EU per la cooperazione giudiziaria in materia di lotta al terrorismo.

9/1756/2. Calzolaio, Barbieri, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Ruzzante, Bonito, Spini.

La Camera,

premessi che:

con decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro è stata introdotta una disciplina normativa destinata a consentire l'emersione di attività finanziarie detenute all'estero;

tale finalità normativa risulta perseguita attraverso dichiarazioni riservate presentate dagli interessati;

la disciplina in questione, proprio per la riservatezza assicurata agli istanti

ed alle loro domande, può consentire l'ingresso in Italia di capitali destinabili ad attività terroristiche;

ciò appare in palese contraddizione con le finalità perseguite dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

impegna il Governo

a prevedere con atto normativo urgente ovvero con ogni altro idoneo atto, l'obbligo da parte degli intermediari di segnalare al comitato di cui al decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, ogni operazione di rimpatrio da essi istruita.

9/1756/3. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Kessler, Leoni, Calzolaio, Mancini, Siniscalchi, Lucidi, Agostini.

La Camera,

premessò:

che con decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, non ancora convertito, è stata disciplinata la emersione di attività detenute all'estero;

che in particolare agli articoli 12 e seguenti, è stata prevista una procedura di rimpatrio coperta da assoluta riservatezza in ordine al nome degli « interessati » all'operazione di rimpatrio, nonché agli importi delle singole operazioni;

che in particolare all'articolo 13, punto 3, del detto decreto si obbligano gli

intermediari che effettuano le operazioni a comunicare all'amministrazione finanziaria, solamente gli ... « importi complessivi delle attività rimpatriate » ... « senza l'indicazione dei nominativi e dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata » ...;

che tale procedura è intrinsecamente atta a favorire l'occultamento di operazioni che possono astrattamente essere collegate al terrorismo internazionale, e comunque possono consentirne direttamente o indirettamente il finanziamento;

che quindi il decreto-legge n. 350 del 2001 rischia di produrre effetti nefasti e comunque si pone in deciso contrasto con le finalità di lotta al finanziamento del terrorismo internazionale di cui al decreto-legge n. 369 del 2001 oggi in esame;

impegna il Governo

a procedere con idoneo provvedimento urgente, a coordinare le discipline dei decreti-legge n. 350 del 2001 e n. 369 del 2001, prevedendo l'obbligo per gli intermediari, — in deroga alla disciplina di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto-legge n. 350 del 2001 — di comunicare anche al comitato di sicurezza finanziaria istituito con decreto-legge n. 369 del 2001 oggi in esame, tutte le singole operazioni di rimpatrio di capitali, con ogni elemento utile ad identificarne la provenienza e gli autori.

9/1756/4. Fanfani, Acquarone, Monaco, Delbono, Enzo Bianco, Bressa, Bimbi, Bottino.

